



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta Ufficio Risorse Idriche n. 2211/2026

Determinazione n. **1939** del **23/09/2026**

Oggetto: D.P.G.R. 29 LUGLIO 2003 N° 10/R. AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE ISTANZA IN DATA 18 MARZO 2025 DELL'AZIENDA AGRICOLA FONTANA SILVIO INTESA AD OTTENERE LA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA N. NO-3030-450 UTILIZZATA PER USO AGRICOLO - IRRIGAZIONE, TRAMITE UN POZZO DI SOCCORSO, IN COMUNE DI CALTIGNAGA.

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza presentata in data 18 marzo 2025 (con nota Prot. Prov. n. 7703 del 18 marzo 2025) dall'Azienda Agricola Fontana Silvio (C.F. FNTSLV67C11D872P) con sede in Caltignaga, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione di acqua pubblica n. NO-3030-450, per derivare acque sotterranee mediante l'utilizzo di un pozzo esistente, in Comune di Caltignaga.

Considerata la normativa amministrativa e tecnica interessante il procedimento:

- il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i., 'Testo unico delle disposizioni di legge sulle Acque ed Impianti Elettrici', Titolo I - Norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche, Capo I - Concessioni e riconoscimenti di utenze e titolo II - Disposizioni speciali sulle acque sotterranee;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi' e s.m.i. ed in particolare gli Artt. da 2 a 10 bis e gli Artt. da 14 a 14 quinquies, relativi allo svolgimento del procedimento amministrativo e della Conferenza dei servizi;
- il D. Lgs 12 luglio 1993, n. 275 'Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche' e s.m.i. ed in particolare gli Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10;
- la Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 'Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59' e s.m.i. - Art. 56. (Funzioni delle Province) comma 1 lettera h;
- la Legge Regionale 5 agosto 2002, n. 20 'Legge Finanziaria per l'anno 2002' e s.m.i., Capo III. Disposizioni in materia di navigazione locale e demanio idrico Artt. da 11 a 18;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 'Norme in Materia Ambientale' e s.m.i., ed in particolare la Parte terza - Sezione III - Gestione delle risorse idriche - Titolo I - Artt. 141, 142, 144, 145, 146 e Titolo III 159, 160, 161, 162, 165;
- il D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R - Regolamento regionale recante: 'Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000 n. 61)' e s.m.i. ed in particolare il Titolo II. Il procedimento di concessione, Sezione I - Disposizioni generali e Sezione II - Disposizioni in materia di acque sotterranee;
- il D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R - Regolamento regionale recante: 'Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di

derivazione di acqua pubblica)' e s.m.i.;

- il D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R - Regolamento regionale recante: 'Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)' e s.m.i.;

- le Norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n. 179 - 18293 del 2 novembre 2021 e s.m.i.;

- il D.P.G.R. 25 giugno 2007 n. 7/R - 'Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica' e s.m.i. ed in particolare l'Art. 4;

- la D.D. n. 900 del 3 dicembre 2012 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente – 'Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri orientativi – Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Pubblicata sul BURP n. 3 del 17 gennaio 2013' e aggiornata con D.D. 229 del 6 luglio 2016, D.D. 63 del 7 marzo 2022 e D.D. 140 del 5 aprile 2022;

- la L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e s.m.i., 'Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee';

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po, riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021 adottato in salvaguardia con Deliberazione n. 1 del 17 dicembre 2015 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po e, come richiesto dalla normativa italiana, approvato in via definitiva con il DPCM 27 ottobre 2016;

- l'aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po – aggiornamento per il ciclo di pianificazione 2021-2027, adottato con Deliberazione n. 4/2021: III° ciclo del Piano di gestione acque del distretto idrografico del fiume Po (PdGA). II° aggiornamento - Art. 14 direttiva 2000/60/CE; Adozione dell'aggiornamento del Piano di gestione acque del distretto idrografico del fiume Po ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 152/2006, del 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

- la Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano, adottato con Deliberazione n. 8 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;

- le modifiche e le integrazioni alla 'Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po' adottate con Deliberazione n. 3 del 14 dicembre 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;

- la L.R. n. 13 del 19 luglio 2023 'Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)';

- la L.R. 27 gennaio 2009, n. 3 e s.m.i., 'Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente', al Capo IV. Disposizioni in materia di tutela delle acque che regola, agli Artt. 7, 8 e 9 le sanzioni amministrative.

Considerato:

- che la domanda è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte senza dare luogo a domande concorrenti e che, a seguito della pubblicazione dell'ordinanza e della Conferenza dei Servizi, che è stata effettuata il giorno 24 novembre 2025 ed è stata svolta in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art 14-bis della Legge 241/1990 ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i., non sono pervenute domande concorrenti, opposizioni od osservazioni;

- che il pozzo esistente mostra una diffusa incrostazione, fino alla profondità di circa 18,6 m da testa pozzo, che limita l'ingresso d'acqua nel pozzo a causa dell'occlusione delle aperture del filtro e che, per migliorare l'efficienza e le prestazioni del pozzo sarebbe necessario un intervento di

spurgo e disincrostazione. Non si escludono possibili corrosioni della parete in ferro del pozzo che dovranno essere valutate in fase di intervento, per evitare il collasso strutturale.

Vista la documentazione relativa all'istruttoria della pratica:

- la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Caltignaga (prot. Prov. n. 33750 del 24 novembre 2025), per 15 giorni consecutivi senza che siano state presentate opposizioni, come risulta dalla relata di avvenuta pubblicazione trasmessa dal Comune stesso in data 24 novembre 2025;
- la nota Prot. Prov. n. 33782 del 24/11/2025 del Consorzio di Irrigazione Est Sesia, con cui viene comunicato che i terreni oggetto della domanda non risultano iscritti al catasto del Consorzio né risultano irrigabili;
- la Certificazione di riduzione dei prelievi Roggia Pernati nelle ultime stagioni di cui alla nota Prot. Prov. n. 13400 del 12/05/2026 del Consorzio Irriguo Roggia Pernati;
- il parere rilasciato da ARPA Piemonte – Dipartimento di Novara prot. n. 70028 del 17 agosto 2026 (prot. Prov. n. 23059 del 17 agosto 2026);
- l'istruttoria tecnica dell'Ufficio Risorse Idriche (parere interno del 6 marzo 2026 e del 24 agosto 2026) dalla quale risulta un esito positivo;
- il verbale della Conferenza dei Servizi asincrona del 24 novembre 2025;
- l'esito della pubblicazione dell'estratto dell'ordinanza di istruttoria n. 20 del 28 ottobre 2025, relativa alla presentazione della suddetta istanza sul Bollettino Ufficiale n. 45 del 6 novembre 2025, che come disposto dall'art. 11 del D.P.G.R. n. 10/R del 29 luglio 2003, è stata inserita nella sezione Annunci Legali e Avvisi.

Dato atto che:

- non essendo pervenuto il parere del Comune di Caltignaga, viene considerato acquisito l'assenso senza condizioni, come previsto dal comma 7 dell'art. 14-ter della L. 241/90;
- non essendo pervenuto il nulla osta del Comando Militare Esercito Piemonte, viene considerato acquisito l'assenso senza condizioni, come previsto dal comma 7 dell'art. 14-ter della L. 241/90.

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali' ed in particolare gli Artt. 19 (Funzioni), 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza), 124 (Pubblicazione delle deliberazioni), 147 bis (Controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- lo Statuto della Provincia di Novara Allegato alla Deliberazione dell'assemblea dei Sindaci n. 1 dell'11/06/2015, in particolare gli Artt. 10 (Il Governo di area vasta), 39 (Dirigenti), 41 (Determinate);
- la Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 - Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare il Capo IX Tutela delle acque - Art. 56 (Funzioni delle Province);
- l'art. 8 (Controllo successivo di regolarità amministrativa) del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Novara, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 04/04/2025;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 2 del 06/05/2026 di Attribuzione delle Funzioni di Direzione dei Settori che conferisce, tra l'altro, all'Arch. Monica Brambilla la direzione del Settore Ambiente.

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:

1. di autorizzare l'Azienda Agricola Fontana Silvio (C.F. FNTSLV67C11D872P) con sede in Caltignaga, a procedere all'adeguamento di un pozzo di soccorso per derivare da acqua sotterranea dal pozzo ubicato in località Cascina Mirasole Comune di Caltignaga foglio di mappa 13 e particella 20, codice univoco NOP01832, con portata prelevata pari a litri al secondo massimi 24,5 (ventiquattro,cinque) e in litri al secondo medi 5,6424 (cinque,seimilaquattrocento-ventiquattro) a cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi 74.100 (settantaquattromilacenti).
L'opera di captazione dell'acqua, realizzata in conformità al progetto in data 11 marzo 2025 firmato dal firmato dal Dott. Geol. Rogate Petra e conservato agli atti dell'Amministrazione, consiste in un pozzo di profondità presunta pari a metri 25 (venticinque) captante la falda superficiale;
2. di dare atto che i lavori di adeguamento consistono in:
 - a) dovrà essere installato e mantenuto in regolare stato di funzionamento, idoneo strumento di misura della portata e del volume di acqua attinto; si evidenzia infatti la necessità di mettere in atto le misure previste sul risparmio idrico indicate nelle Norme di Piano di tutela delle acque della regione Piemonte vigente. Dovranno essere comunicati con cadenza annuale i volumi derivati attraverso il portale Regionale Web-Misuratori;
 - b) il pozzo dovrà essere provvisto di tubetto piezometrico di adeguata lunghezza (comunque superiore alla profondità del livello dinamico alla portata massima di esercizio) e di dimensione atta ad introdurre un sondino piezometrico per l'effettuazione delle misure piezometriche nel pozzo, nonché di un rubinetto adatto al prelievo di campioni da installare sul tubo di mandata;
 - c) dovrà essere realizzata un'area di protezione impermeabilizza non inferiore a 3 metri di raggio dalla testa del pozzo che non potrà essere utilizzata per parcheggio di veicoli e/o deposito di rifiuti o sostanze pericolose; in detta area dovrà essere inoltre assicurato il corretto allontanamento delle acque meteoriche;
 - d) dovrà essere realizzata una manutenzione straordinaria consistente nell'intervento di spurgo e disincrostazione, valutando le possibili corrosioni della parete in ferro del pozzo in fase di intervento, al fine di evitare il collasso strutturale e di evitare ogni interferenza con la base dell'acquifero;
3. di accordare la presente autorizzazione salvi e impregiudicati i diritti dei terzi, subordinatamente all'osservanza di leggi e dei regolamenti vigenti e particolarmente delle disposizioni speciali sulle acque sotterranee e quelle relative alla normativa in materia di stabilità degli strati geologici sotterranei interessati. Dovrà essere trasmessa al Settore Attività Estrattive della Regione Piemonte copia del profilo stratigrafico dei terreni attraversati dal sondaggio di ricerca (mod. 4bis), il foglio compilato allegato alla nota regionale n. 2726 del 17 marzo 2022 (mod. 4) e una cartografia riportante l'ubicazione del pozzo;
4. di subordinare la presente autorizzazione, sotto pena di decadenza, alle seguenti specifiche condizioni:
 - a) i lavori di adeguamento dovranno essere iniziati entro 180 gg. dalla data della presente autorizzazione comunicando alla Provincia di Novara - Settore Ambiente – Ufficio Risorse Idriche e al Comune di Caltignaga la data d'inizio dei lavori stessi. La presente autorizzazione ha la durata massima di un anno, pertanto i lavori dovranno essere condotti a termine prima di detta scadenza. L'autorizzazione può essere prorogata per un periodo di sei mesi previa constatazione dei lavori effettuati;
 - b) dovrà essere mantenuto un giornale lavori in cui verranno registrate tutte le operazioni effettuate da compilarsi dall'Assistente di Cantiere e controfirmato dal Direttore dei Lavori;
 - c) la struttura superficiale del pozzo dovrà essere adeguata così come indicato nell'Allegato A - Parte III - A2, del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R datato 29 luglio 2003 ed aggiornato dal D.P.G.R. 9 marzo 2015 n. 2/R;

- d) la portata massima estraibile dovrà essere compatibile con la potenzialità dell'acquifero e il prelievo non dovrà arrecare danno a terzi;
- e) si chiede, una volta effettuata, di fornire i risultati della prova a gradini, il livello statico prima dell'inizio della prova e i dati del test di collaudo che permettano la costruzione della curva caratteristica del pozzo e inoltre di far pervenire l'esatta ubicazione della perforazione del pozzo, le coordinate dovranno essere trasmesse in WGS84 / UTM zone 32N (EPSG 32632), anche con shapefile o GeoPackage;
- f) eventuali sversamenti accidentali di sostanze e/o rifiuti pericolosi dovranno essere comunicati agli Enti competenti secondo la normativa vigente;
- g) il riutilizzo e/o lo smaltimento di eventuali volumi di terre di scavo dovranno osservare la normativa vigente;
- h) è fatto obbligo agli utilizzatori e/o proprietari del pozzo di realizzare idonei accorgimenti al fine di evitare ogni possibile fonte d'inquinamento accidentale e/o casuale, provvedendo alla sicura chiusura superficiale del manufatto. La testata del pozzo deve essere comunque stagna e a perfetta tenuta ermetica. Ogni responsabilità, in qualsiasi momento, sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo, è a carico del titolare;
- i) entro 30 gg. dalla data di ultimazione dei lavori dovrà essere presentata una Relazione Finale redatta secondo le specifiche di cui all'allegato C del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R in data 29 luglio 2003 e corredata dalla dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto approvato; qualora la stessa sia già stata presentata dovrà essere implementata in relazione agli adeguamenti richiesti nella presente autorizzazione, nonché, ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.R. 22/96, dovrà essere presentato il progetto esecutivo delle opere per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque rinvenute, al fine di procedere al completamento dell'istruttoria per la concessione di derivazione dell'acqua e conseguentemente all'utilizzo della stessa;
- k) dovrà essere evitata ogni interferenza/commistione tra la falda superficiale e quella profonda;
- l) durante la fase di cantiere, deve essere garantita un'adeguata protezione del sistema di captazione dall'introduzione di sostanze estranee, pertanto al fine di evitare la diffusione di inquinanti nel sottosuolo e nell'acquifero durante la costruzione stessa dell'opera, si dovranno adottare le consuete e generali misure di sicurezza di cantiere, a cui dovranno aggiungersi i seguenti accorgimenti:
- il deposito e la movimentazione e smaltimento dei rifiuti e detriti di perforazione accumulati sul terreno durante l'adeguamento del pozzo, dovrà avvenire secondo principi di cautela e nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti;
 - deve essere prevista in cantiere la presenza di sistemi ovvero l'adozione di procedure operative di intervento tali da contenere eventuali contaminazioni a carico delle matrici ambientali, per effetto di sversamenti accidentali di sostanze pericolose per l'ambiente;
- m) si fa presente che in caso di accertato aumento di criticità, ovvero di modifiche in negativo degli indicatori di criticità, dovuto soprattutto all'andamento climatico di questi ultimi anni, cioè ad una diminuzione delle precipitazioni associato ad un aumento delle temperature, potrà essere proposta una revisione dei volumi concessi.

5. di dare atto che:

- ogni responsabilità, in qualsiasi momento, sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo, per quanto attiene alle vigenti norme di Prevenzione Infortuni sono a carico del richiedente;
- la presente autorizzazione alla ricerca non vale come titolo autorizzativo ai sensi del Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii., pertanto eventuali autorizzazioni e/o titoli abilitativi dovranno essere richieste al Comune di Caltignaga;
- il Concessionario ha l'obbligo di presentare al Comune di Caltignaga le comunicazioni e documentazioni previste per legge;
- è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

- il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio;

6. di rilasciare il presente atto nel limite delle competenze conferite e non esonera il titolare dal richiedere atti o provvedimenti di spettanza ad altri Enti, in base alla normativa vigente. Pertanto, l'Amministrazione concedente si riterrà sollevata e indenne da qualunque danno alle persone o alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi in merito al presente atto autorizzativo;

7. di trasmettere il presente atto al Comune di Caltignaga e all'Azienda Agricola Fontana Silvio, nonché a tutti gli Enti interessati.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i. è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. del Piemonte ai sensi del D. Lgs. 104/2010 e s.m. e i. entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL DIRIGENTE
(BRAMBILLA MONICA)
sottoscritto con firma digitale